



***IX Commissione Permanente  
Lavoro, formazione, politiche giovanili,  
pari opportunità, istruzione, diritto allo studio***

Al Presidente della IV Commissione  
*Bilancio, programmazione economico-  
finanziaria, partecipazioni regionali,  
federalismo fiscale, demanio e patrimonio*  
Fabio REFRIGERI

Alla Segreteria Generale  
All'Area Lavori Commissioni  
All' Area Lavori Aula  
All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi  
impatto finanziario delle iniziative consiliari

Oggetto: Trasmissione proposta di legge n. 291 del 15 aprile 2021 concernente:

***“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL  
LAVORO E DEL BENESSERE LAVORATIVO”***

Si trasmette il testo della proposta di legge in oggetto, esaminata e votata nella seduta n. 72 del 3 marzo 2022 per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Consiglio regionale.

La Presidente  
Avv. Eleonora Mattia

Class. 1.8.9.4

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 291**

**CONCERNENTE:**

**“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E  
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DEL BENESSERE  
LAVORATIVO”**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
*(Principi)*

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla normativa europea concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori **e delle lavoratrici** sul lavoro e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto, riconosce il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici a svolgere un lavoro sicuro, **in un ambiente salubre, privo di rischi, privo di barriere e in condizioni di benessere psicofisico**, promuovendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 32 della Costituzione nonché **il benessere lavorativo**, rafforzando l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di protezione sociale **e attuando politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sociale e salariale sul lavoro.**

2. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della **108<sup>a</sup>** sessione della Conferenza generale della medesima organizzazione e ratificata con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, riconosce e promuove **l'inviolabilità della dignità umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrità psico-fisica**, pertanto individua l'importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco, sulla dignità dell'essere umano, ~~**e sul contrasto di ogni forma di violenza e di molestia, ivi comprese quelle di genere**~~ **sul rigetto di ogni forma di discriminazione e sul contrasto di ogni forma di violenza e di molestia, riguardo a genere, origine, condizione fisica, orientamento sessuale, politico, ideale, culturale e religioso, operando per la valorizzazione del capitale umano in base ad esperienza, competenza e potenziale professionale delle persone.**

## Art. 2

(Finalità)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la presente legge detta disposizioni per la promozione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare, mediante interventi diretti a:

- a) migliorare la qualità delle condizioni di lavoro;
- b) favorire e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, promuovendo ed elevando il livello di informazione, comunicazione, **partecipazione**, formazione, assistenza, controllo, **prevenzione** e vigilanza in materia, **anche avvalendosi del supporto degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche**;
- c) prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali sul lavoro, **siano essi fisici o della sfera psichica, attraverso il consolidamento e la strutturazione dei piani di prevenzione tematici (piano nazionale edilizia, piano nazionale agricoltura, piano nazionale patologie da sovraccarico biomeccanico, piano nazionale stress lavoro correlato, piano nazionale cancerogeni occupazionali e tumori professionali)**;
- d) contrastare il lavoro irregolare e ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento sui luoghi di lavoro, **anche sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonchè per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche**;  
~~contrastare la violenza e le molestie sul lavoro, ivi comprese quelle di genere.~~
- e) **contrastare la violenza, le pressioni fisiche e psicologiche e le molestie sul lavoro, a partire da quelle di genere**;
- f) **promuovere misure concrete per favorire il benessere organizzativo in ambito lavorativo pubblico e privato**;
- g) **agevolare l'accesso dei pazienti oncologici al risarcimento previdenziale dell' Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i tumori correlabili con il lavoro svolto.**

## CAPO II

### INTERVENTI DI PROMOZIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

#### Art. 3

*(Ambito di applicazione degli interventi di promozione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)*

1. ~~In attuazione dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 e 2, la Regione promuove e sostiene interventi concernenti:~~

**1. In attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione promuove, sostiene e verifica l'attuazione di interventi concernenti:**

- a) l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b) la formazione **generale e specifica** in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro **con addestramento specifico, sufficiente ed adeguato e la verifica della qualità della stessa;**
- c) la prevenzione degli infortuni in occasione di lavoro e *in itinere* e delle malattie professionali, **anche ricorrendo alla contrattazione tra le parti in ambito sindacale, di sito e territoriale, circoscritta alla verifica di una corretta organizzazione del lavoro, quale preventiva garanzia delle condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;**
- d) **la realizzazione degli interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri di cui all'articolo 89 del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche;**
- e) il coordinamento tra gli enti competenti in materia di controllo e di vigilanza;
- f) **il coordinamento dei soggetti che operano per il benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di promuoverlo e mantenerlo;**
- g) la semplificazione delle procedure;
- h) la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l'innalzamento degli *standard* minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro **pianificando politiche e interventi di prevenzione, considerando adeguatamente la sinergia tra rischi lavorativi, ambiente, stili di vita e condizioni personali (età, genere, condizioni di salute, disabilità, tipologia contrattuali);**
- i) la prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro;
- l) **il contrasto ad ogni forma di discriminazione e impedimento allo svolgimento dell'attività lavorativa;**

**m) il benessere delle persone in qualsiasi luogo di lavoro;**

**n) le misure specifiche che tengano conto delle condizioni del contesto ambientale nel quale è inserita ed opera l'unità produttiva ricorrendo, laddove ne venga individuata la necessità, ad interventi di recupero e/o miglioramento, al fine di garantire il benessere psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori.**

2. La Regione favorisce la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, subordinati o autonomi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei dirigenti e preposti, dei datori di lavoro nonché degli addetti del servizio di protezione e prevenzione e degli altri soggetti rientranti nel campo di applicazione della normativa statale di principio di cui al d.lgs. 81/2008, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema della salute e della sicurezza sul lavoro, **poichè la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell'azienda pubblica o privata.**

## Art. 4

*(Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e piano annuale degli interventi)*

1. Per la programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente in materia e il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 12, approva il piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di seguito piano strategico. Il piano strategico ha durata biennale e può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al presente comma. Il piano strategico è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito *internet* istituzionale.

2. Entro il 30 novembre antecedente la scadenza del biennio di riferimento, la Giunta regionale adotta, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano strategico.

3. Il piano strategico individua, in relazione al periodo di riferimento e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 14, le linee di indirizzo e gli obiettivi generali della programmazione, gli ambiti e le priorità di intervento nonché i criteri per la localizzazione di interventi in aree specifiche del territorio regionale, l'ammontare e la ripartizione delle risorse finanziarie per ciascuno dei seguenti principali ambiti di intervento:

- a) informazione;
- b) formazione;
- c) prevenzione;
- d) vigilanza;
- e) partecipazione.

~~4. Il piano strategico garantisce l'applicazione uniforme dei principi di cui all'articolo 1 sul territorio regionale, valorizzando le specificità di ciascuna categoria tutelata, con riguardo al genere, all'età, alla tipologia contrattuale e alla peculiarità dei rischi nei diversi settori di attività e rafforzando le competenze e le capacità operative dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro.~~

4. Il piano strategico garantisce l'applicazione uniforme dei principi di cui all'articolo 1 sul territorio regionale, valorizzando le specificità di ciascuna categoria tutelata, con riguardo al genere, all'età, alla provenienza, alla tipologia contrattuale e alla peculiarità dei rischi nei diversi settori di attività e in ogni tipologia di imprese, con particolare attenzione alle realtà

**operanti nel ciclo degli appalti pubblici e privati, nonché rafforzando le competenze e le capacità dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla valutazione e gestione dei rischi.**

5. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle risorse finanziarie individuate nel piano strategico regionale, adotta il piano annuale degli interventi entro il mese di febbraio di ogni anno, nel quale sono individuati, per l'anno di riferimento e per ciascun ambito di intervento di cui al comma 3, gli interventi finanziabili o attuati direttamente dalla Regione, i soggetti destinatari, le risorse assegnate, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.

6. La Regione, nella definizione dei piani di cui al presente articolo, tiene conto dei risultati che emergono dall'elaborazione dei dati raccolti dal Sistema informativo regionale di cui all'articolo 10.



## Art. 5

*(Informazione. Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro)*

1. Nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), la Regione programma la promozione di attività di informazione attraverso azioni mirate a favorire, consolidare e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, **nonché** in ogni centro di socialità e di formazione, **quali attraverso** la realizzazione di campagne informative **idonee alla** prevenzione del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro, **fisiche e mentali**, con particolare riferimento agli aspetti legati all'individuazione, valutazione e controllo dei rischi.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce la Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro la cui ricorrenza è fissata nel giorno 1 ottobre di ogni anno.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti individuati all'articolo 3, comma 2 e alle imprese.
4. **La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore edile e alle relative associazioni, ordini e collegi, in ordine alle informazioni relative alle misure di prevenzione e sicurezza nei cantieri.**

## **Art. 6**

*(Formazione)*

~~1. Nell'ambito d'intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), al fine di favorire l'accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Regione programma la promozione di attività di formazione tramite azioni volte all'erogazione della formazione di qualità, mirata e specialistica nonché adeguata alle esigenze derivanti dalla digitalizzazione dei percorsi formativi.~~

**1. Nell'ambito d'intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), al fine di favorire l'accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Regione programma la promozione di attività di formazione e di addestramento tramite azioni volte all'erogazione di percorsi formativi di qualità, mirati e specialistici, relativi ai diversi cicli produttivi nonché adeguati alle esigenze derivanti dalla digitalizzazione degli stessi percorsi anche tramite la definizione di piani formativi espressione della contrattazione, al fine di renderli aderenti alle specifiche esigenze dei cicli produttivi delle diverse realtà aziendali.**

2. Nell'ambito delle attività di cui al presente articolo la Regione promuove, in particolare, attività formative non obbligatorie o percorsi formativi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro in favore di:

- a) soggetti di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) imprese;
- c) operatori dell'agenzia regionale competente in materia di servizi per il lavoro di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020);
- d) studenti e docenti di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale presenti nel territorio regionale.

3. La Regione promuove, altresì, misure volte all'approfondimento delle conoscenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito dei percorsi di formazione per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e successive modifiche, nel rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche secondo le modalità di

cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 77/2005 3 successive modifiche o tramite la progettazione di percorsi integrati ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**4. La Regione, ai fini di cui al comma 3, promuove azioni di tutoraggio a favore degli studenti che frequentano il percorso di alternanza scuola – lavoro per l'intera durata del percorso, per garantire l'applicazione di tutte le misure di prevenzione necessarie per la salute e la sicurezza degli studenti nei luoghi di lavoro.**

**5. La Regione promuove accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.**

6. La Regione monitora l'efficacia delle azioni formative oggetto degli interventi di cui al presente articolo e sul rispetto dei criteri e modalità di erogazione delle attività formative stabiliti nei relativi atti di concessione dei finanziamenti.

**7. La Regione, al fine di favorire la più ampia diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuove, previo accordo con l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), la stipula di un protocollo d'intesa diretto alla sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla divulgazione di apposite iniziative di educazione e formazione volte a fornire alle stesse vittime di infortunio sul lavoro competenze professionali per sviluppare didatticamente la loro esperienza diretta con la loro testimonianza di vita.**

## **Art. 7**

### *(Prevenzione)*

1. Nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), la Regione programma la promozione delle attività di prevenzione nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, Capo III, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, mediante la definizione di interventi che tengano conto dell'organizzazione del lavoro, dei modelli di produzione o di erogazione di servizi dell'impresa e dei fattori socio-ambientali, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti individuati all'articolo 3, comma 2, e alle imprese.
3. La Regione promuove e favorisce, in particolare:
  - a) lo sviluppo del sistema di qualificazione delle imprese e l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza che valorizzino l'esperienza e la competenza dell'impresa, acquisite attraverso percorsi formativi mirati e sulla base delle attività svolte, anche al fine di pervenire alla certificazione dei modelli adottati;
  - b) l'applicazione di *standard* contrattuali e organizzativi del lavoro certificati, promuovendo la contrattazione collettiva e individuando elementi di premialità per le imprese che rispettano le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che informino la propria attività al principio della responsabilità sociale d'impresa, **della legalità, della regolarità e della qualità del lavoro, della cittadinanza responsabile nei settori economici;**
  - c) l'adozione da parte dei datori di lavoro di un codice etico volto a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A tal fine, la Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, individua con propria deliberazione i principi e le modalità di applicazione a cui detto codice dovrà conformarsi.

## **Art. 8**

### *(Vigilanza)*

1. La Regione, nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), ferme restando le competenze in materia di vigilanza degli organi ispettivi e delle autorità statali ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle priorità di intervento definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 12, programma interventi di coordinamento delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di assicurare **la semplificazione dei processi** e l'applicazione uniforme delle procedure ispettive nel territorio regionale, quali, in particolare:

- a) interventi di coordinamento e monitoraggio delle attività di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro svolte dalle strutture organizzative competenti in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende sanitarie locali competenti;
- b) azioni integrative di collaborazione fra i soggetti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo che operano a livello regionale, nel rispetto delle linee comuni e degli obiettivi individuati in sede di coordinamento nazionale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

2. I soggetti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo provvedono alla reciproca informazione in ordine all'attività di controllo, nonché alla condivisione degli esiti dell'attività effettuata, con le modalità definite nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 12, mediante l'utilizzo integrato dei sistemi informativi presenti.

## **Art. 9**

### *(Partecipazione)*

1. La Regione, nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), promuove le attività di partecipazione tramite la definizione di interventi coordinati ed integrati a livello regionale, settoriale e aziendale, per la sottoscrizione di intese per la collaborazione e per il coordinamento fra le istituzioni e gli enti competenti in materia, anche al fine di favorire la condivisione di buone prassi, nonché di accordi finalizzati al contrasto del lavoro irregolare, nonché per la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l'innalzamento degli *standard* minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Gruppo di coordinamento, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro ed è composto altresì dall'Assessore competente in materia di salute, dalle parti sociali **comparativamente più rappresentative a livello nazionale** e dai soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua con propria deliberazione i criteri per la composizione e la partecipazione al Gruppo di coordinamento.

5. Il Gruppo di coordinamento assicura il raccordo con le attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 12.

**CAPO III**  
**STRUMENTI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO**

**Art. 10**

*(Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro)*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di lavoro è istituito il Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro, di seguito Sistema informativo, al fine di tracciare dati utili all'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed al monitoraggio degli stessi, nonché per favorire l'efficacia degli interventi oggetto delle attività di programmazione regionale, quale strumento di supporto per l'integrazione e lo scambio di dati con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, sulla base di intese preventive con il Ministero del lavoro e con l'INAIL quale responsabile della gestione tecnica e informatica del SINP.

2. Al fine di garantire il costante aggiornamento dei cantieri di cui all'articolo 89 del d.lgs. 81/2008 attivi sul territorio regionale e delle violazioni accertate, nel sistema informativo è istituita una sezione denominata Anagrafe dei cantieri nella quale confluiscono, in particolare, i dati acquisiti dalle aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell'articolo 99 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche nonché, previa intesa con le medesime aziende sanitarie locali, gli ulteriori dati ritenuti utili per l'aggiornamento del sistema informativo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate ulteriori sezioni tematiche e sono definite le tipologie e le caratteristiche dei dati e delle informazioni che confluiscono nel Sistema informativo, nonché eventuali e ulteriori soggetti tenuti alla comunicazione dei dati.

## **Art. 11**

*(Sportello informativo per la sicurezza sul lavoro)*

1. Al fine di garantire un'uniforme diffusione e applicazione sul territorio regionale delle azioni di promozione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, la Regione istituisce presso l'agenzia regionale competente in materia di servizi per il lavoro di cui all'articolo 7, comma 10, della l.r. 28/2019, lo sportello informativo per la sicurezza sul lavoro.

2. Lo sportello di cui al comma 1 fornisce supporto e assistenza ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, e alle imprese in relazione alle azioni e alle attività previste dal piano strategico e dal piano annuale di cui all'articolo 4, alle iniziative di informazione e di formazione attive e alle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici.

**3. La Regione cura, anche in collaborazione con gli organismi paritetici, la tenuta e l'aggiornamento del registro delle imprese che adottano codici etici basati sul principio della responsabilità sociale d'impresa e i modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.**



## **Art. 12**

*(Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro) è istituito il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito Comitato.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato e composto dagli Assessori regionali competenti per le funzioni correlate, nonché dai rappresentanti, territorialmente competenti:

- a) dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali;
- b) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
- c) dei settori di ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro;
- d) degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco,  
**delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);**
- e) degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- f) degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- g) degli uffici periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- h) dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
- i) dell'Unione province italiane (UPI);
- l) degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute;
- m) delle autorità marittime portuali e aeroportuali.

3. Ai lavori del Comitato partecipano, inoltre, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

4. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le funzioni previste dal d.p.c.m. 21 dicembre 2007, tenuto conto della pianificazione e del monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza svolto dall'ufficio operativo ai

sensi dell'articolo 2 del medesimo d.p.c.m., con particolare attenzione alla valutazione dei nuovi ed emergenti rischi negli ambienti di lavoro e dell'evoluzione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

5. Nell'ambito del Comitato è istituito l'ufficio operativo, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.p.c.m. 21 dicembre 2007, attua la pianificazione coordinata delle attività di vigilanza mediante l'elaborazione di piani di intervento mirati a contrastare il fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro e *in itinere*, nonché delle malattie professionali, individuando le priorità a livello territoriale anche in base ad analisi di contesto.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

7. I piani di intervento di cui al comma 5 sono attuati dagli organismi provinciali di cui all'articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 21 dicembre 2007.

**Art. 12 bis**

*(Prevenzione e protezione dai rischi ~~di cadute dall'alto~~ dei lavori in quota)*

**1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea nonché dei principi stabiliti dalla legislazione statale e in particolare dal d. lgs. 81/2008, la presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, detta altresì disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto e garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.**

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 13

*(~~Clausola valutativa~~ Clausola di valutazione degli effetti finanziari)*

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione che illustri:

- a) le variabili socioeconomiche di riferimento;
- b) gli obiettivi ritenuti prioritari per il raggiungimento delle finalità di promozione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici indicate all'articolo 2;
- c) le risorse utilizzate e le eventuali risorse disponibili;
- d) gli interventi di cui all'articolo 3 realizzati, con particolare riferimento alla tipologia e al numero dei destinatari per ciascun ambito di intervento.

## **Art. 14**

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti gli interventi previsti dal "Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro" di cui all'articolo 4, fatta eccezione per quelli relativi all'articolo 5, comma 2, si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata: "Spese per la realizzazione della Giornata per la salute e della sicurezza sul lavoro", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 10 e 11, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente

4. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti statali in favore delle attività di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 81/2008, di cui al programma 03 della missione 15, titolo 1, nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FSE, OP4 – Un'Europa più sociale.

**Art. 15**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.